



Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO “FONDO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ”

**APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N° 41 DEL 21 NOVEMBRE 2017**

COMUNE DI
CASTEL SAN GIORGIO



Regolamento “Fondo Sociale di Solidarietà”

Art 1

(OGGETTO)

I. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziati dal fondo di Solidarietà a famiglie o persone in stato di grave necessità.

Art. 2 (OBIETTIVI)

Il Comune di Castel San Giorgio considera di preminente valore tutte le iniziative rivolte al sostegno della famiglia, o del singolo individuo, qualora si trovino a dover fronteggiare situazioni di disagio economico derivanti da avvenimenti che comportino una riduzione transitoria della capacità reddituale, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo statuto del Comune di Castel San Giorgio

Art. 3 (COMPOSIZIONE DEL FONDO)

I. Il Fondo è inizialmente costituito con stanziamento nel bilancio comunale. È sempre possibile incrementare lo stesso attraverso risorse proprie o con il contributo di Enti esterni e soggetti privati, anche nella forma del cinque per mille o di altre liberalità.

Art.4 (CONTRIBUTI ECONOMICI)

I contributi economici si distinguono in:

1. Ordinari assegnati una o più volte l'anno a seguito di pubblicazione di apposito bando
2. Straordinari assegnati ai sensi dell'art. 19. Comma 4. Lettera K, dello Statuto Comunale

I contributi economici saranno assegnati nei limiti delle disponibilità del fondo fino ad esaurimento dello stesso.

All'erogazione dei contributi straordinari è riservato almeno un 1/3 del Fondo

Art. 6 (BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI)

Attraverso il bando sono resi noti le risorse disponibili, i criteri di valutazione delle domande nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande stesse e il riferimento ai progetti di servizio civico previsti dai successivi articoli. Ciascun bando è reso pubblico per non meno di 20 giorni attraverso apposita pubblicazione sul sito internet istituzionale, all'Albo Pretorio dell'Ente ed attraverso l'affissione nelle bacheche comunali.

Art. 7 (REQUISITI DI DOMANDA)

Per accedere al beneficio economico, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

1. Essere residente nel Comune di Castel San Giorgio da almeno 1 anno;
2. Essere in possesso di un'attestazione ISEE (in corso di validità) pari o inferiore ad € 4.000,00;
3. Dichiarare che tale condizione non abbia subito notevoli variazioni in incremento alla data della domanda.
4. Dichiarare di non aver beneficiato di altre forme di sostegno al reddito (SIA o REA) per importi superiori a € 2000,00

5. Dichiarare di non aver beneficiato nell'anno precedente all'emanazione del relativo bando di analoga misura.

Art. 9 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

I soggetti che intendano beneficiare dei contributi secondo le norme contenute nel presente Regolamento devono presentare domanda sull' apposito modello, che verrà reso disponibile presso gli uffici dell'Ente e sul sito internet istituzionale all'atto di emanazione del bando.

Le domande devono essere presentate nei termini fissati dai rispettivi bandi emanati, pena l'inammissibilità delle stesse.

Non saranno comunque ammissibili domande redatte in difformità dalla modulistica predisposta.

Art. 10 (VERIFICA ISTRUTTORIA)

I Servizi sociali, entro dieci giorni dalla presentazione delle domande, esamineranno la documentazione, in riferimento ai requisiti di partecipazione e alla condizione socio economica complessivamente rappresentata.

Gli uffici potranno, in ogni caso, attivare verifiche volte a comprovare l'assenza di ulteriori indicatori economicamente valutabili e l'idoneità al beneficio richiesto predisponendo l'elenco dei richiedenti da sottoporre al vaglio della Commissione e della Giunta.

Art 11 (COMMISSIONE INTERNA)

1) Per la valutazione delle istanze è nominata, con decreto del Sindaco, un'apposita Commissione così composta:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Assessore competente o suo delegato
- c) 2 Consiglieri comunali in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e minoranza consiliare
- d) Funzionario responsabile dei servizi sociali o suo delegato.

2) Sono membri consultivi della commissione, previo decreto sindacale, ai fini della predisposizione dei progetti d'impiego civico:

a) I rappresentanti delle organizzazioni umanitarie riconosciute sul territorio nazionale, se operanti a Castel San Giorgio.

b) I Parroci, o propri delegati, delle Parrocchie presenti sul territorio comunale.

Art 12 (VALUTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. La Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro dieci giorni dalle risultanze trasmesse dai servizi sociali, tenuto conto dell'istruttoria prodotta, predispone la graduatoria dei beneficiari.
2. Nei successivi dieci giorni la Giunta, con propria deliberazione avente funzione di controllo, prende atto delle risultanze della commissione, potendo però rinviarle alla stessa, con atto motivato, affinché la Commissione operi una rinnovata valutazione
3. La Commissione convocata entro sette giorni dalle risultanze della Giunta Comunale, esaminate le osservazioni, decide in via definitiva e ritrasmette i relativi atti. La Giunta entro sette giorni dalla trasmissione prende atto con deliberazione.

Art 13 (Criteri di Valutazione)

1)Nello stilare la graduatoria si terrà conto:

a) Degli indicatori economici documentati:

ISEE da € 0 a 2.000,00	6 punti
ISEE da € 2.000,01 a 3.000,00	5 punti
ISEE da 3.000,01 a 4.000,00	4 punti

b) Della consistenza del nucleo familiare; della composizione del nucleo familiare; della presenza di persone con disabilità pari o superiori al 74%; della presenza di figli minori nello stesso nucleo:

Nucleo mono genitoriale*	2 punti
Presenza di minori*	1 punto per ogni minore presente nel nucleo familiare
Presenza di portatori d'handicap superiore al 74%	1 punto per ogni persona disabile presente nel nucleo familiare; 2 punti nel caso di minori disabili.
* Tali criteri non sono cumulabili.	

c)Di ulteriori indicatori comprovanti lo stato di necessità se rappresentati:

Fattori attestanti la condizione di disagio	Fino a 3 punti
---	----------------

2) In caso di punteggi equivalenti la graduatoria verrà redatta in base alle risultanze dell'indicatore ISEE

Art 13 (PROGETTO CIVICO)

Per i beneficiari dei contributi economici ordinari, fatto salvo il caso in cui il richiedente sia un disabile grave (L. 104/1992) o la propria condizione sia incompatibile con l'espletamento dello stesso, è previsto lo svolgimento di un progetto di ausilio civico, tenendo conto delle specifiche attitudini e capacità nella misura di 70 ore.

Il progetto d'impiego civico sarà predisposto dalla commissione all'atto d'emanazione del bando, in uno o più settori attinenti al settore dei servizi sociali, e sarà reso noto nelle analoghe forme.

Lo svolgimento di tali progetti verrà coordinato dai servizi sociali del Comune per la corretta realizzazione e potrà essere espletato in sinergia con azioni promosse da altre organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

Art 14 (EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

1. Qualora il richiedente abbia i requisiti per ottenere tale beneficio, il contributo economico verrà erogato nella misura fissa di 700 euro da intendersi quale rimborso per le attività civiche previste nel bando
2. Il Dirigente dei Servizi Sociali, in attuazione delle Delibere di Giunta, assume i provvedimenti seguenti.
3. La liquidazione del contributo, salvo quanto previsto nel bando, nelle more delle disponibilità di bilancio può essere corrisposta anche in più soluzioni.

4. La mancata accettazione del progetto civico o il non regolare svolgimento dello stesso comporterà la perdita o la decurtazione proporzionale del contributo economico in origine stanziato.

Art. 14 (Albo dei beneficiari -pubblicazione dell'elenco dei benefici concessi)

1. Tutti i soggetti ammessi alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento sono iscritti all'Albo previsto dall'art 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n° 118.

Detto Albo contiene i dati identificativi del beneficiario, l'indicazione dei contributi concessi e la relativa finalità, nonché la disposizione di legge in base alla quale sono stati erogati.

2. La tenuta dell'Albo è affidata al Segretario Comunale è pubblico e viene aggiornato per ogni esercizio finanziario.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

3. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale. A decorrere dalla data di esecutività sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.